

Ordinanza concernente l'Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL)

del 24 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la formazione di base, il perfezionamento e la formazione supplementare degli ufficiali di professione presso l'Accademia militare (ACMIL).

Art. 2 Accademia militare

¹ L'ACMIL è il centro di competenza svizzero per le scienze militari. È un'unità organizzativa del comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ) in seno all'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

² L'ACMIL collabora con il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) per il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione, il corso di master e gli studi postuniversitari.

Art. 3 Svolgimento della formazione

¹ La formazione si svolge presso l'ACMIL e il PFZ nonché presso istituzioni esterne svizzere ed estere.

² Il DDPS e il PFZ disciplinano in una convenzione sulle prestazioni le modalità della collaborazione e l'indennizzo delle prestazioni reciproche.

RS 414.131.1

¹ RS 510.10

Art. 4 Ammissione

¹ Le condizioni d'ammissione degli ufficiali di professione al ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione si fondano sull'ordinanza del 10 settembre 2002² sull'ammissione al Politecnico federale di Zurigo.

² Il DDPS, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza l'ammissione di militari stranieri ai corsi che si svolgono presso l'ACMIL.

³ L'ACMIL può escludere la partecipazione di militari stranieri a determinate attività formative.

Sezione 2: Formazione**Art. 5** Obiettivo

La formazione è segnatamente finalizzata ad abilitare gli ufficiali di professione a:

- a. assumere funzioni di comando in Svizzera e all'estero;
- b. insegnare in qualità di istruttori ed educatori;
- c. operare in qualità di specialisti in scienze militari;
- d. prendere posizione, in quanto quadri con una solida cultura generale, anche in merito a problemi di carattere non militare.

Art. 6 Ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione

¹ Gli ufficiali di professione assolvono il ciclo di studi triennale di bachelor per ufficiali di professione presso il PFZ e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle prestazioni.

² Per il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione, l'ACMIL offre, d'intesa con il PFZ, un insegnamento negli ambiti seguenti:

- a. condotta delle persone e comunicazione;
- b. strategia;
- c. storia militare;
- d. sociologia militare;
- e. psicologia e pedagogia militari;
- f. lingue.

³ L'ACMIL, d'intesa con il PFZ, organizza il semestre di stage pratico e le corrispondenti verifiche delle prestazioni.

² RS 414.131.52

Art. 7 Corso di master e studi postuniversitari

L'ACMIL può partecipare a un corso di master e a studi postuniversitari in materia di politica di sicurezza presso il PFZ.

Art. 8 Corso di diploma

¹ L'ACMIL organizza un corso di diploma della durata di un anno per gli ufficiali di professione che sono già titolari di un diploma universitario o di un diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato.

² Il corso di diploma si conclude con un lavoro di diploma e l'esame di diploma.

Art. 9 Formazione supplementare e perfezionamento

¹ L'ACMIL organizza corsi di formazione supplementare per ufficiali di professione.

² L'ACMIL può organizzare corsi di perfezionamento per ufficiali di professione.

Art. 10 Altri corsi

L'ACMIL può organizzare altri corsi.

Art. 11 Partecipazione all'insegnamento e computo dei periodi di studio

¹ La partecipazione a tutte le attività formative che fanno parte dell'insegnamento è obbligatoria.

² Le assenze necessitano dell'autorizzazione del direttore dell'ACMIL. Sono eccettuate le assenze dovute ai servizi di perfezionamento ordinari.

³ Per il computo dei periodi di studio al PFZ, gli ufficiali di professione sono assoggettati alle regolamentazioni di quest'ultimo.

Art. 12 Corpo insegnante

¹ Il corpo insegnante dell'ACMIL comprende:

- a. il direttore e il vicedirettore;
- b. gli insegnanti permanenti dell'ACMIL;
- c. gli assistenti;
- d. i comandanti di corso e gli insegnanti specialisti dell'ACMIL.

² Prima della nomina dei propri insegnanti, l'ACMIL consulta il PFZ.

³ In occasione del conferimento di mandati d'insegnamento nel settore delle scienze militari, il PFZ tiene in considerazione gli insegnanti dell'ACMIL.

⁴ L'ACMIL può far capo regolarmente ad altri relatori per l'insegnamento.

Art. 13 Diritto disciplinare, diritto penale e diritto penale disciplinare

Per la formazione che vi seguono, gli ufficiali di professione sono assoggettati negli affari scolastici al diritto disciplinare del PFZ. Sono fatti salvi il diritto penale e il diritto penale disciplinare militari nonché il diritto disciplinare conformemente al diritto in materia di personale federale.

Sezione 3: Diplomi e certificati**Art. 14**

¹ Chi conclude con successo il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione riceve un diploma con la designazione «Bachelor of Arts PFZ in scienze politiche» e un diploma di ufficiale di professione firmato dal capo dell'esercito e dal direttore dell'ACMIL.

² Chi conclude con successo il corso di diploma riceve il diploma federale di ufficiale di professione firmato dal capo dell'esercito e dal direttore dell'ACMIL.

³ Il direttore dell'ACMIL può rilasciare certificati per gli altri corsi.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 15** Esecuzione

Il DDPS emana le disposizioni esecutive necessarie.

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 maggio 1993³ concernente la Scuola militare superiore è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RU 1993 1840